

COMUNE DI BIANDRATE

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

La legge 20 maggio 2016 n.76 ("*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 28 della L. 76/2016 sono stati emanati i seguenti decreti legislativi pubblicati in G.U. N. 22 del 27.1.2017 in vigore dall' 11.02.2017 che disciplinano tale istituto:

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00011)

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6

Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00012)

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 7

Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Richiesta di costituzione dell'unione civile

La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'ufficiale dello stato civile del comune scelto dalle parti.

Gli interessati dovranno provvedere a:

● **compilare e presentare** l'apposito **modulo** sotto riportato allegando **copia** dei **documenti** d'identità dei sottoscrittori e dei testimoni, all'Ufficio di Stato civile, secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano
- con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Biandrate - Piazza Cesare Battisti n. 12 - 28061 Biandrate
- via fax (0321838219)
- via mail con firme autografe all'indirizzo: demografici@comune.biandrate.no.it
- via PEC con firma digitale di entrambi i richiedenti all'indirizzo: biandrate@pcert.it

L'Ufficio di Stato civile fissa un **appuntamento** per la verbalizzazione della richiesta.

● **presentarsi insieme** all'Ufficio dello Stato civile nel giorno prestabilito, muniti di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

Le verifiche devono essere effettuate **entro trenta giorni** dalla redazione del processo verbale.

Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.

Quando è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'Ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e **non procede** alla costituzione dell'unione civile.

Quando la costituzione dell'unione civile non avviene **nei centottanta giorni successivi** al termine o alla comunicazione sopra indicata, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.

Costituzione unione civile per delega

Quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata prestata la richiesta, l'Ufficiale dello stato civile, completate le verifiche previste dalla legge, su istanza delle parti, **delega** per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.

Impedimenti

Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare copia del relativo provvedimento

Costituzione dell'unione civile

L'unione civile è costituita dal Sindaco o da un suo delegato.

Trascorso il termine previsto dall'art. 70-ter, comma 1, D.P.R. 396/2000 (*inserito dall'art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 5/2017*) l'ufficiale dello stato civile può procedere **alla costituzione dell'unione civile**.

Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, **la dichiarazione di voler costituire unione civile**.

Le parti hanno la facoltà di dichiarare di assumere, pe la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte con il cognome diverso potrà anteporlo o posporlo al proprio.

Il cognome scelto NON comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.

Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell'unione civile, di scegliere **il regime della separazione dei beni** nei loro rapporti patrimoniali. In assenza di esplicita richiesta il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni.

Ricevuta la dichiarazione di costituzione dell'unione civile l'ufficiale dello stato civile iscrive l'atto nei registri delle unioni civili. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento.

L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

Certificazione dell'unione civile

La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.

Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule **“unito civilmente”** o **“unita civilmente”**.

Cittadino straniero

Il **cittadino straniero** deve presentare all'Ufficio Stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Diritti / Doveri

Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (*art. 11 Legge 76/2016*)

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole **“coniuge”**, **“coniugi”** o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, **si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.**

Dall' 11 febbraio 2017 sarà possibile inoltrare on line le richieste di cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso accedendo al sito

<http://www.interno.gov.it/it/notizie/unioni-civili-dall11-febbraio-richieste-cittadinanza>

Per maggiori dettagli consultare:

-Legge 20 maggio 2016, n. 76 (*commi da 1 a 35*)

-Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5

-Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 6

-Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7

Sotto riportati

o rivolgersi agli uffici comunali - Servizi demografici

tel. 032183122 - mail: demografici@comune.biandrate.no.it